

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito» (943), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione 2

«Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.)» (944), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 3, 4

GAROFALO (PCI) Pag. 4
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione 3

«Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammodernamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore» (729)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 4

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamento della quota sottoscritta

dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito» (943), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla commissione*. Il disegno di legge n. 943 riprende analoga iniziativa legislativa presentata alla Camera nel corso della IX Legislatura e decaduta a seguito della fine anticipata della stessa. Esso prevede l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) e riguarda la generalità degli Stati membri della CEE. L'altro aspetto del disegno di legge riguarda esclusivamente l'Italia ed ha lo scopo di allineare la quota sottoscritta dall'Italia a quella dei principali azionisti, cioè la Francia, la Repubblica federale tedesca e il Regno Unito.

Come è ampiamente risaputo, la B.E.I. è stata costituita dal Trattato di Roma, entrato in vigore il 1° gennaio 1958.

A quella data i dieci Stati membri sottoscrissero, congiuntamente, il capitale della B.E.I., che al 1° gennaio 1985 era di 14.400 milioni di ECU, di cui 1.456,7 milioni costituivano il capitale effettivamente versato o da versare.

La B.E.I. raccoglie la maggior parte delle risorse necessarie al finanziamento dei suoi mutui sui mercati dei capitali della Comunità e dei Paesi terzi e sui mercati internazionali.

Scopo della B.E.I. è quello di contribuire, senza finalità di lucro, ad un equilibrato sviluppo della Comunità, concedendo finanziamenti, attraverso mutui a lungo termine, a imprese, enti pubblici e istituti di credito.

La B.E.I., attraverso una sezione speciale, finanzia altresì progetti di piccole e medie imprese al di fuori delle regioni assistite,

purchè dichiarati ammissibili dalla Commissione delle Comunità europee. Inoltre la B.E.I. può accordare anche finanziamenti fuori della Comunità per investimenti che presentano un particolare interesse per la Comunità stessa (ad esempio, per il suo approvvigionamento energetico). I finanziamenti accordati dalla B.E.I. dal 1958 (anno della sua fondazione) fino al 1980 ammontano a 38.570,9 milioni di ECU a prezzi correnti, di cui 34.063,6 milioni all'interno della Comunità (circa l'88 per cento del totale) e, dal 1963, 2.381,3 milioni di ECU, fuori dalla Comunità.

Una delle principali aree di intervento della B.E.I. è, senza dubbio, l'Italia ed in particolare il Mezzogiorno. A tutto il 1985, l'Italia ha assorbito il 44 per cento di tutti i prestiti accordati sulle risorse della Banca, destinati al finanziamento di infrastrutture di ogni tipo, compresa l'energia e la progettazione dell'ambiente, nonché progetti industriali.

Dei 7.545 milioni di ECU concessi in prestito nel corso del 1986, di cui 7.071 milioni all'interno della Comunità e 474 milioni per prestiti concessi fuori dalla Comunità, ben 2.913 milioni, pari al 41,19 per cento, riguardano finanziamenti accordati all'Italia.

Al 31 dicembre 1986, la consistenza dei prestiti su risorse proprie della B.E.I. ammonta a 36,344 miliardi di ECU, che rappresenta la consistenza massima compatibile con il livello del capitale attualmente sottoscritto, pari a 14,4 miliardi di ECU. Infatti l'articolo 18 dello Statuto della B.E.I. stabilisce che il totale dei mutui e delle garanzie in essere non può superare il 250 per cento del capitale sottoscritto.

Per consentire di aumentare la consistenza dei prestiti B.E.I. ed a seguito della richiesta dell'Italia di realizzare l'allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quella dei principali azionisti (cioè Francia, Repubblica federale tedesca e Regno Unito), mediante la riduzione della loro quota di partecipazione in misura necessaria a consentire l'allineamento italiano, il Consiglio dei governatori ha deliberato, in data 11 giugno 1985, un aumento di capitale. A seguito della sopracitata decisione, il capitale sociale dell'Istituto passa dagli attuali 14,4 miliardi di ECU a 28,8 miliardi di ECU, a far data dal 1° gennaio 1986.

Con questo aumento e con l'apporto dei due nuovi azionisti (Spagna e Portogallo) il capitale della B.E.I. raddoppia e di conseguenza, in base a quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto, raddoppia anche la consistenza massima dei prestiti in essere della B.E.I., che passa da 36 a 72 miliardi di ECU.

Il capitale sociale attualmente sottoscritto dal nostro paese nella misura di 2.520 milioni di ECU viene portato a 5.508,725 milioni di ECU, con un aumento pari a 2.988,725 milioni di ECU.

Del previsto aumento di capitale, il 7,5 per cento sarà effettivamente versato dagli Stati membri in dodici rate semestrali uguali, tra il 1988 e il 1993. L'onere globale per il Tesoro sarà di 338.517.240 di ECU così ripartito:

ECU 224.154.375, pari al 7,5 per cento del capitale sottoscritto, da versare in dodici semestralità uguali, dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1993; ECU 16.875.000 per adeguamento della quota italiana a quella di Francia, Germania Federale e Regno Unito da versare entro il 31 ottobre 1987; ECU 97.487.865 quale compensazione dei diritti dell'Italia sulle riserve e sugli accantonamenti della Banca, da versare, in questo caso, in favore degli altri tre paesi, in 10 semestralità, e comunque entro il 31 ottobre 1990.

In base al rapporto di cambio, fissato al 6 luglio 1987, mi pare, in lire 1.502,28 per un ECU, l'onere complessivo a carico dell'Italia può essere valutato in 508.547.679.305 lire. È evidente che poi, in sede di pagamento, gli oneri potranno variare a seconda delle oscillazioni del cambio.

In sostanza, riassumendo i tre articoli di cui si compone il disegno di legge n. 943, all'articolo 1 si stabilisce la quota di partecipazione al capitale della B.E.I. in 5.508.725.000 di ECU, più gli importi di ECU 16.875.000 ed ECU 97.487.865 dovuti per le ragioni che ho poc'anzi illustrato; all'articolo 2 vengono stabilite le modalità per la conversione in lire degli importi espressi in ECU; infine, con l'articolo 3 si provvede alla necessaria copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'iniziativa.

In fase di discussione nella competente Commissione della Camera, l'articolo 3 è stato modificato nei commi 1 e 2. Ricordo che il

comma 1, dell'articolo 3 approvato dalla Camera recita:

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni dal 1986 al 1993 in complessive lire 508.547,7 milioni, farà carico ad apposito capitolo di spese obbligatorie da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e successivi.

Il comma 2, invece, dice:

2. All'onere relativo al 1987, valutato in lire 41.966,3 milioni, si fa fronte mediante conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parzialmente la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali». Agli oneri relativi al triennio 1988-1990 valutati in lire 127.380,9 milioni per il 1988 e lire 85.414,6 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali».

Concludendo, invito quindi la Commissione ad approvare il testo licenziato dalla Camera.

PRESIDENTE. A questo punto è necessario rinviare l'esame del disegno di legge in attesa dei prescritti pareri della 3^a e della 5^a Commissione.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.)» (944), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.)», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

6^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN (27 aprile 1988)

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Come quello esaminato in precedenza, anche il disegno di legge n. 944 riproduce il testo di un analogo provvedimento presentato alla Camera dei deputati e decaduto a seguito dell'anticipata fine della IX legislatura.

Esso è teso a consentire la partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo, la cosiddetta B.A.S.

Sorta nel 1966 a Manila, la B.A.S. è l'istituzione finanziaria internazionale che ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei paesi del sud-est asiatico, membri della Banca stessa.

Il nostro Paese vi aderì con la legge 4 ottobre 1966, n. 907, sottoscrivendo una quota di partecipazione di 20.000.000 di dollari USA del peso e del titolo in vigore al 31 gennaio 1961.

La nostra partecipazione alla BAS è passata dagli iniziali 20.000.000 di dollari USA, nel 1966, a 30.000.000 di dollari USA nel 1974 (legge n. 65 del 2 febbraio), a 67.500.000 dollari USA nel 1980 (legge n. 579 del 29 settembre), a 123.370.000 dollari USA nel 1985 (legge n. 24 del 15 febbraio). In data 30 settembre 1985 fu deciso, dal Consiglio dei governatori, un aumento di capitale pari a 29.820 azioni del valore di 10.000 dollari USA ciascuna, del peso e del titolo in vigore al 31 gennaio 1966.

L'Italia si è impegnata a sottoscrivere, ovviamente con il consenso del Parlamento, un ammontare pari a 7.888 azioni del valore di 12.063,50 dollari USA correnti ciascuna, per un totale di 95.156.888 dollari USA.

Di questo importo verrà versato solo il 12,005 per cento, pari a 11.424.134 dollari USA correnti, da corrispondersi in moneta nazionale, in quattro rate uguali, per ogni anno dal 1986 al 1989, mentre il rimanente 87,995 per cento costituirà il cosiddetto capitale «a chiamata» a garanzia delle obbligazioni assunte dalla B.A.S.

Già dal 1982, peraltro, l'Italia aveva richiesto, analogamente ad altri paesi europei, come la Francia, l'aumento della propria partecipazione al capitale ordinario, in considerazione del ruolo sempre crescente svolto dal nostro paese in questa regione geografica (anche qui valgono tutte le considerazioni fatte in ordine

al disegno di legge n. 764 esaminato stamane in sede referente, per le necessarie e opportune verifiche) fornendo ai paesi che intendano promuovere il loro sviluppo economico e sociale sempre maggiore assistenza tecnica oltre che finanziaria.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si autorizza la partecipazione italiana al suddetto aumento selettivo di capitale, con la quota di 95.156.888 dollari USA, correnti, mentre l'articolo 2 prevede i mezzi di copertura finanziaria.

Per le considerazioni espresse invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Vorrei soltanto aggiungere qualche considerazione personale a quanto già detto da altri colleghi a proposito dell'opportunità che il Parlamento venga aggiornato sulle finalità di questi interventi che, in mancanza di un quadro complessivo, rischiano di risolversi in interventi «a pioggia». Credo che dovremmo essere informati sull'esito di tali iniziative, improntate certamente a spirito umanitario e solidaristico, ma che tuttavia devono avere un non trascurabile risvolto sotto il profilo economico e sociale.

GAROFALO. Ritengo che dalla relazione del senatore Leonardi emerga chiaramente l'esigenza di una maggiore informazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per la sua esposizione. Rinnovando la richiesta della Commissione al Governo affinché fornisca il quadro generale degli impegni assunti dal nostro paese, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge al nostro esame in attesa dei prescritti pareri della 3^a e della 5^a Commissione.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore (729)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore».

Ricordo che nella seduta del 24 febbraio, dopo che il senatore Leonardi ha svolto la relazione, in attesa dei prescritti pareri abbiamo sospeso la discussione del disegno di legge. Tali pareri che sono favorevoli, sono oggi pervenuti, per cui riprendiamo la discussione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio 1975, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito

nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione».

È approvato.

Art. 2.

1. Ogni variazione del limite di cui all'articolo 1 è demandata al Ministro del tesoro, che vi provvederà con proprio decreto.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO